

Statuto

Fondazione ENAC PUGLIA

Ente Canossiano di Formazione e Lavoro C. Figliolia

TITOLO I. Origini, denominazione, sede, finalità e attività

Articolo 1. Origini, denominazione, sede e durata

Articolo 2. Finalità e principi di riferimento

Articolo 3. Attività

Articolo 4. Volontari

TITOLO II. Organi della Fondazione e loro funzionamento

Articolo 5. Organi della Fondazione

Articolo 6. Consiglio di Amministrazione - composizione e nomina

Articolo 7. Consiglio di Amministrazione - funzionamento

Articolo 8. Consiglio di Amministrazione - competenze e deliberazioni

Articolo 9. Presidente e Vicepresidente - nomina e funzioni

Articolo 10. Organo di Controllo

Articolo 11. Comitato Tecnico Scientifico

TITOLO III. Ordinamento amministrativo estinzione e modifiche statutarie

Articolo 12. Patrimonio

Articolo 13. Amministrazione

Articolo 14. Direttore generale

Articolo 15. Bilancio ed esercizio finanziario

Articolo 16. Destinazione avanzi di gestione

Articolo 17. Estinzione

Articolo 18. Modifiche dello statuto

TITOLO IV. Disposizioni finali e rinvii

Articolo 19. Regolamenti interni

Articolo 20. Rinvio alle norme di legge

TITOLO I. Origini, denominazione, sede, finalità e attività

Articolo 1. Origini, denominazione, sede e durata

1. La Fondazione denominata Fondazione ENAC PUGLIA Ente Canossiano di Formazione e Lavoro C. Figliolia, di seguito detta Fondazione, trae origine dalla trasformazione della Associazione ENAC PUGLIA Ente di Formazione Canossiano C. Figliolia.

2. La Fondazione può essere denominata in forma abbreviata ENAC PUGLIA.

3. La Fondazione è istituita per volontà dell'Assemblea dei Soci di ENAC PUGLIA e prosegue, senza soluzione di continuità dal 2004, l'opera svolta dalle proprie strutture di orientamento, istruzione e formazione professionale, servizi per il lavoro.

4. Dal momento dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero dell'acronimo ETS, diventando Fondazione ENAC PUGLIA Ente Canossiano di Formazione e Lavoro C. Figliolia ETS o in forma abbreviata ENAC PUGLIA ETS.

5. Essa opera in coerenza con le finalità istituzionali dell'Istituto "Figlie della Carità Canossiane" da cui è promossa e trae le sue origini, condividendo il "Progetto Educativo Canossiano".

6. La Fondazione ha sede in Foggia.

7. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite o sopresse sedi secondarie.

8. Essa opera, prioritariamente, nell'ambito territoriale della Regione Puglia.

9. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2. Finalità e principi di riferimento

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane, con l'identità, i valori e lo stile educativo della fondatrice, Maddalena di Canossa, opera per:

- l'educazione, l'istruzione e formazione professionale di giovani e adulti, allo scopo di prepararli ad assumere il proprio ruolo nella società con competenza professionale e senso di responsabilità civile;
- la promozione morale, cristiana e sociale delle persone mediante proposte che favoriscono lo sviluppo di una economia socialmente sostenibile e solidale;
- le pari opportunità e l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati, a rischio di emarginazione;
- l'inserimento e/o reinserimento delle persone nel mondo del lavoro, favorendo la crescita delle economie e dei sistemi produttivi del territorio.

3. La Fondazione persegue tali finalità assumendo come riferimenti ideali:

- una particolare attenzione alla centralità della persona con un'apertura preferenziale ai giovani più poveri e/o svantaggiati;
- una formazione attenta e rispondente all'evoluzione della società nel tempo;
- una valorizzazione dell'attività lavorativa, intesa come mezzo di dignità e di affermazione personale, familiare e sociale;
- lo sviluppo di una economia socialmente sostenibile e compatibile con la tutela dell'ambiente;
- una visione attuale dell'identità, dei valori e dello stile educativo Canossiano.

4. La Fondazione aderisce a ENAC Ente Nazionale Canossiano, con sede in Verona, ne condivide le finalità, i principi ispiratori ed il Progetto Educativo Canossiano.

Articolo 3. Attività

1. La Fondazione, ai sensi del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, sue modifiche e/o integrazioni successive, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a del decreto); tra le quali:

- interventi e servizi socio educativi per le persone in condizioni di difficoltà, disabilità e/o in situazioni di disagio personale, familiare o sociale;
- interventi e servizi sociali per il benessere dell'uomo e della donna, anche in collaborazione con i sistemi integrati del territorio.

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d del decreto); tra le quali:

- istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni nell'ambito dei percorsi triennali di leFP;
- attività di formazione superiore, di formazione continua e permanente;
- attività di orientamento scolastico e professionale;
- iniziative e servizi per la formazione di soggetti svantaggiati e persone appartenenti a categorie fragili, disabili, emarginate e disagiate;
- attività formative e culturali rivolte a giovani e adulti per il conseguimento di

competenze e qualifiche professionali; =====

- attività di carattere sportivo con finalità educative; =====
- attività di formazione nei percorsi di apprendistato; =====
- attività e servizi formativi per i lavoratori, affinché possano riqualificarsi e trovare nuove occasioni lavorative; =====
- iniziative per favorire la crescita umana e professionale delle persone attraverso interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento. ===

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.117/2017 (lett. i del decreto); tra le quali: =====

- attività di ricerca, studio e sperimentazione, per contribuire ad innovare la qualità del Sistema educativo di istruzione e di formazione, dei servizi sociali e per il lavoro;
- organizzazione di eventi, seminari, incontri e osservatori su temi di interesse sociale; =====
- pubblicazione di notiziari informativi, atti di seminari, studi e ricerche; =====
- iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui bisogni educativi e formativi delle persone; =====

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l del decreto); tra le quali: =====

- attività di orientamento scolastico e formativo; =====
- percorsi formativi e di reinserimento nel Sistema educativo di istruzione e di formazione; =====
- attività di carattere sportivo con finalità educative; =====
- sportelli di consulenza e supporto individuale. =====

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art.5 lettera p) del D.Lgs. n.117/2017, sue successive modifiche e/o integrazioni (lett. p del decreto); tra le quali: =====

- attività di orientamento professionale, servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, servizi di accompagnamento e inserimento/ reinserimento al lavoro; ===
- attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione; =====
- attivazione di tirocini formativi extracurricolari. =====

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q del decreto); tra i quali: =====

- attività e servizi di ospitalità per le persone che partecipano ai percorsi formativi;
- attività di accoglienza di persone con particolari bisogni sociali. =====

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere attività diverse, di natura strumentale e secondaria rispetto a quelle di interesse generale, individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dalla legge e dalle relative norme attuative, tra le quali, se non classificabili tra le attività di interesse generale: =====

- a) attività di sviluppo, assistenza e supporto tecnico all'autoimprenditorialità; =====
- b) attività di consulenza e supporto tecnico ad enti e imprese; =====
- c) progettazione e realizzazione di percorsi di formazione/aggiornamento professionale. =====

3. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali che perseguono finalità analoghe. =====

Articolo 4. Volontari =====

1. La Fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione. =====

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione. =====

4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. =====

5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi. =====

===== TITOLO II. Organi della Fondazione e loro funzionamento =====

Articolo 5. Organi della Fondazione =====

1. Sono organi della Fondazione: =====

- Consiglio di Amministrazione; =====
- Presidente e Vicepresidente; =====
- Organo di Controllo; =====
- Comitato Tecnico Scientifico, se istituito. =====

2. L'Organizzazione e il funzionamento interno degli Organi della Fondazione possono essere disciplinati da appositi Regolamenti interni, nel rispetto del presente Statuto e della legge. =====

Articolo 6. Consiglio di Amministrazione - composizione e nomina =====

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri così individuati, all'inizio di ciascun mandato: =====

- a seconda della composizione, due o quattro membri sono nominati dalla Provincia Italia "S. Maddalena di Canossa" dell'Istituto "Figlie della Carità Canossiane"; =====
- un membro è nominato da ENAC Ente Nazionale Canossiano. =====

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e comunque fino a quando i soggetti di cui al punto precedente, provvedono al rinnovo del Consiglio in scadenza; al termine del loro mandato possono essere rinominati. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente. =====

4. Ciascun amministratore può essere revocato, mediante contestazione scritta, dallo stesso soggetto che lo ha nominato, in caso di comportamento che contrasta con la legge e/o il presente statuto; decade dalla carica l'amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive. =====

5. Nei casi di dimissioni, decesso, permanente impedimento, revoca o decadenza di un consigliere, il soggetto titolare del potere di nomina provvede tempestivamente a sostituirlo; il consigliere così nominato, resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. =====

6. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto. =====

7. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. ==

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, su invito del Consiglio stesso e con diritto di parola, il Direttore generale. =====

9. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n.235 nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile; se dette condizioni intervengono successivamente alla nomina, il soggetto decade automaticamente dalla carica. ==

10. La funzione di consigliere di amministrazione è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per il proprio incarico, adeguatamente documentate. =====

Articolo 7. Consiglio di Amministrazione - funzionamento =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. =====

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione ed essere inviato con sette giorni di preavviso, via posta o e-mail; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire con altri mezzi ed un giorno di preavviso. =====

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano; sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

4. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti; il voto non può essere dato per rappresentanza ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio. =====

5. Alle riunioni è invitato a partecipare l'Organo di Controllo. =====

6. All'inizio di ogni riunione il Presidente designa tra gli intervenuti chi redige il verbale. =====

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentono: =====

- al Presidente di accertare l'identità dei partecipanti e condurre regolarmente la riunione, consentendo gli interventi e la discussione, nonché la simultanea votazione sui punti all'ordine del giorno da parte degli intervenuti; =====
- a tutti i partecipanti, di visionare, ricevere e trasmettere documenti; =====
- al soggetto verbalizzante di recepire gli interventi dei partecipanti e le delibere in modo corretto e completo. =====

8. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione può essere disciplinato anche tramite apposito Regolamento attuativo, nel rispetto del presente Statuto. =====

Articolo 8. Consiglio di Amministrazione – competenze e deliberazioni =====

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso può compiere tutti gli atti, nel rispetto della legge e dello statuto, che consentono di garantire il buon funzionamento della Fondazione ed il raggiungimento delle sue finalità istituzionali. =====

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, provvedere a: =====

- nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente; =====

- nominare il Direttore generale; =====
- attivare e nominare il Comitato Tecnico Scientifico, individuandone la Presidenza;
- approvare la pianificazione e la programmazione annuale della Fondazione, i suoi aggiornamenti, adeguando l'articolazione territoriale, settoriale, organizzativa e funzionale della Fondazione stessa; =====
- adottare ed approvare i regolamenti di attuazione del presente Statuto ovvero sulle modalità di funzionamento e gestione amministrativa della Fondazione, definendo altresì specifiche deleghe ed attribuzioni al Direttore generale ed ai dipendenti della Fondazione stessa; =====
- definire la struttura organizzativa e operativa della Fondazione; =====
- approvare il bilancio di previsione, il bilancio dell'esercizio ed il bilancio sociale della Fondazione, redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali vigenti; =====
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione, nella relazione di missione o nota integrativa al bilancio; =====
- conferire deleghe ad uno dei suoi componenti o al Direttore generale, per il raggiungimento delle finalità istituzionali e/o per la gestione degli affari correnti; =====
- deliberare in merito all'utilizzo degli avanzi di gestione ovvero sulla modalità di copertura di eventuali perdite; =====
- predisporre ed approvare le modifiche dello statuto, dopo aver ottenuto il parere della Provincia Italia "S. Maddalena di Canossa" dell'Istituto "Figlie della Carità Canossiane" e di ENAC Nazionale; =====
- deliberare sul ricorso a prestiti, mutui e affidamenti bancari; =====
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni, nonché sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili; =====
- deliberare di partecipare alla costituzione, aderire o acquisire partecipazioni, di Associazioni, di Fondazioni, di Società, di Consorzi o altre forme giuridiche, che siano funzionali al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; =====
- deliberare su tutte le altre materie necessarie al buon funzionamento e per raggiungere le proprie finalità istituzionali nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge. =====

3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbaie sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato in apertura di riunione del Consiglio medesimo; i verbali una volta approvati sono inseriti nell'apposito libro verbali. =====

Articolo 9. Presidente e Vicepresidente – nomina e funzioni =====

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, a maggioranza assoluta; dura in carica tre anni e può essere riconfermato. =====
2. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, a maggioranza assoluta; dura in carica tre anni e può essere riconfermato. =====
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale e potere di firma della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio. =====
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. =====
5. Nei casi di dimissioni, decesso, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Vicepresidente chiede al soggetto titolare della sua nomina, con riferimento all'art.6 c.1, la nomina di un nuovo consigliere e convoca il Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato ad eleggere al suo interno un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di

Amministrazione. =====

6. Al Presidente compete, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: =====

- determinare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; ==
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; =====
- promuovere e coordinare le attività e le iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi dei piani strategici e dei programmi assunti; =====
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; =====
- promuovere e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali; =====
- delegare parte dei suoi poteri ad un Consigliere, nonché conferire procure speciali al Direttore generale, e/o per specifiche categorie di atti ai dipendenti della Fondazione; =====
- nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio; =====
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività; inclusa la costituzione di associazioni temporanee di scopo per la partecipazione a bandi e/o realizzazione di progetti/commesse; =====
- sovrintendere al buon andamento morale ed amministrativo, garantendo il collegamento e la coerenza dell'operato della Fondazione con le finalità istituzionali dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane; =====
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. =====

Articolo 10 Organo di Controllo =====

1. L'Organo di Controllo è monocratico e nominato da ENAC Nazionale, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali dei Conti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cause d'ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2399 del codice civile. =====

2. Dura in carica tre anni ed alla scadenza può essere rinominato. =====

3. L'Organo di Controllo esercita i seguenti compiti; =====

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====
- Monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida per gli Enti del Terzo Settore, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto; =====
- Revisione legale dei conti, tramite verifiche periodiche sulla regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio di esercizio. =====

4. Per l'assolvimento del proprio mandato l'Organo di Controllo ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

5. L'Organo di Controllo per l'espletamento dei propri compiti ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed un onorario che viene fissato al momento della sua nomina, nei limiti di legge. =====



Manfred France Nori Grossi Bonparren

Articolo 11. Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, quale organo consultivo, un Comitato Tecnico scientifico, nominandone la Presidenza; esso è composto da un numero minimo di tre membri, compresa la Presidenza.

2. Al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico compete:

- convocare e presiedere il Comitato;
- coordinare le attività del Comitato;
- relazionare almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte.

3. Al Comitato Tecnico Scientifico possono essere affidati, in tutto o in parte, i seguenti compiti:

- contribuire al corretto perseguimento delle finalità statutarie;
- esprimere pareri su materie indicate dal Consiglio di Amministrazione;
- formulare proposte per le attività e/o servizi da inserire nella programmazione annuale.

4. In via generale i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, oppure il Consiglio può vincolare la durata del loro incarico alla realizzazione di uno specifico progetto.

5. Altri compiti e funzioni potranno essere specificati nel regolamento attuativo adottato dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua attivazione, unitamente alle spettanze economiche se dovute.

TITOLO III. Ordinamento amministrativo, estinzione e modifiche statutarie

Articolo 12. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali proventi, ricavi, rendite, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Fondo di dotazione: costituito dal patrimoniale di dotazione iniziale e successivi incrementi;
- Patrimonio vincolato: costituito dalle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali e le riserve vincolate destinate da terzi;
- Patrimonio libero: costituito dalle riserve da avanzi di gestione accantonati ed altre riserve.

3. Il Patrimonio della Fondazione si può incrementare per effetto:

- di conferimenti da parte dei soggetti di cui all'art.6 c.1, con espressa destinazione a patrimonio;
- di lasciti, donazioni ed elargizioni, in denaro o beni mobili ed immobili fatte da Enti o da soggetti privati, pervenuti alla Fondazione con destinazione a patrimonio.

4. È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, che potrà essere utilizzato esclusivamente per le attività statutarie della Fondazione.

Articolo 13. Amministrazione

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali per realizzare le attività istituzionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- i proventi, i ricavi e le rendite derivanti dalle attività istituzionali della Fondazione;
- gli avanzi di gestione di precedenti esercizi, se non accantonati a riserva;
- le rendite ed i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

• i contributi e sovvenzioni erogati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dagli Enti Locali e Territoriali, per la gestione delle attività previste nel presente Statuto; =====

• ogni altro provento, elargizione ed entrate in genere, anche sotto forma di contributi, da amministrazioni pubbliche o da organismi privati per le attività statutarie della Fondazione; =====

• lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; =====

• proventi da raccolta fondi ed ogni altro tipo di entrate. =====

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione. =====

Articolo 14. Direttore generale =====

1. Il Direttore generale: =====

• viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; =====

• è scelto fra persone esterne al Consiglio di Amministrazione, di comprovate capacità organizzative e gestionali, nonché di esperienza in materia di istruzione e formazione professionale, politiche attive e servizi per il lavoro; =====

• dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico. =====

2. Il Direttore ha la responsabilità del buon funzionamento generale della Fondazione, secondo le linee e gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, assicurando l'attuazione ed il coordinamento tecnico-operativo delle deliberazioni dello stesso. =====

3. Egli ha la direzione di tutta l'attività della Fondazione, coordinandone le sedi ed i servizi ed è a capo del personale, in particolare: =====

• partecipa su invito, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; =====

• sovrintende, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, all'attività tecnico, amministrativa e finanziaria della Fondazione; =====

• organizza e coordina l'operato del personale dipendente e dei collaboratori; =====

• sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, i documenti di pianificazione, programmazione annuale delle attività e piani di investimento. =====

4. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere a determinare altri compiti e funzioni del Direttore generale, con apposito regolamento attuativo, che potrà disciplinare altresì l'organizzazione operativa e funzionale della Fondazione. =====

5. Nei casi di dimissioni volontarie, decesso, permanente impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare il sostituto; fino alla nomina del sostituto ovvero in caso di impedimento temporaneo del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Presidente della Fondazione o da un Consigliere delegato. =====

Articolo 15. Bilancio ed esercizio finanziario =====

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio di ogni anno e termina al 31 dicembre dello stesso. =====

2. Entro la data fissata per l'apertura dell'esercizio finanziario dovrà essere approvato il Bilancio preventivo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora speciali esigenze o motivi lo rendano necessario, può differire il termine per l'approvazione del bilancio preventivo al 30 di aprile. =====

3. Il Bilancio consuntivo, redatto in conformità alle norme vigenti per gli Enti del Terzo Settore, viene approvato ordinariamente entro il 30 aprile di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in presenza di circostanze eccezionali, di procedere con l'approvazione entro il mese di giugno dell'anno successivo, motivandone le ragioni.



Manfreda Frances Maria Grete Borspione

4. La Fondazione elabora il Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli Enti del Terzo Settore. =====

5. Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio sociale dovranno essere messi a disposizione dell'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli. =====

6. Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio Sociale della Fondazione sono pubblici e, dopo l'approvazione, sono trasmessi alla Provincia Italia "S. Maddalena di Canossa" dell'Istituto "Figlie della Carità Canossiane" ed ENAC Nazionale; dal momento dell'avvenuta iscrizione della Fondazione, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Bilancio consuntivo ed il Bilancio sociale saranno depositati nei modi e nei termini previsti, presso il medesimo registro. =====

Articolo 16. Destinazione avanzi di gestione =====

1. Il Consiglio di Amministrazione che approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio delibera, acquisito il parere favorevole dell'Organo di Controllo, sulla destinazione dell'avanzo di esercizio o sulle modalità con cui provvedere alla copertura delle perdite conseguite. =====

2. Gli avanzi dell'esercizio potranno essere destinati: =====

- a Patrimonio vincolato, nel caso siano destinati a fondi di riserva costituiti per specifiche finalità o motivazioni, proposte dal Consiglio di Amministrazione, che ne disciplinerà altresì l'utilizzo; =====

- a Patrimonio libero, da utilizzare nelle attività istituzionali della Fondazione. =====

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, come previsto all'art.8 del D.Lgs. n. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge. =====

4. Le disponibilità della Fondazione derivanti da avanzi di gestione possono essere:

- investite per potenziare le strutture ed acquistare attrezzature utili al perseguimento dei propri fini statuari; =====

- investite, in attesa del loro utilizzo per le finalità statutarie, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, depositi fruttiferi presso Banche ed Istituti di Credito o altri intermediari finanziari abilitati, nonché in ogni e qualsiasi strumento finanziario negoziato sui mercati ufficiali dell'Unione Europea. =====

Articolo 17. Estinzione =====

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. =====

2. In caso di estinzione il patrimonio residuo è destinato ad altro Ente del Terzo Settore di emanazione dell'Istituto Canossiano in Italia, con analoghe finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indicato dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, secondo la normativa vigente. =====

Articolo 18. Modifiche dello statuto =====

1. Il presente Statuto può essere modificato, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza di almeno tre quarti dei suoi membri. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione prima di approvare le modifiche deve ottenere il parere della Provincia Italia "S. Maddalena di Canossa" dell'Istituto "Figlie della Carità Canossiane" e di ENAC Nazionale. =====

3. In via generale i pareri di cui sopra hanno carattere obbligatorio ma non vincolante e trascorsi 30 giorni dalla richiesta di parere, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere comunque alle modifiche. =====

4. Eccezione viene fatta per le proposte di modifica dell'art.6 per il quale risulta

vincolante il parere favorevole della Provincia Italia "S. Maddalena di Canossa"
dell'Istituto "Figlie della Carità Canossiane" e di ENAC Nazionale. =====

===== **TITOLO IV. Disposizioni finali e rinvii** =====

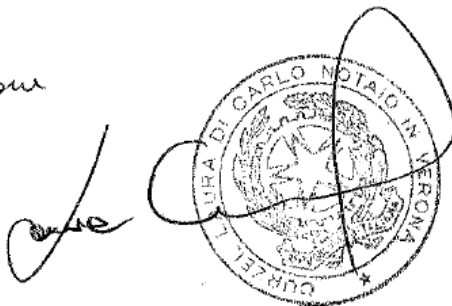
Articolo 19. Regolamenti interni =====

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del
Consiglio di Amministrazione. =====

Articolo 20. Rinvio alle norme di legge =====

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle
norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e alle norme di legge ed ai
principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano e dell'Ordinamento Giuridico
dell'Unione Europea. =====

Manfredo Frances
Marie Gene Bougrovou



Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma
1 D.Lgs. n. 82 del 2005, che si trasmette ad uso R.U.N.T.S..
Verona, il 25 luglio 2023